



**COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**  
*Provincia di Pisa*

**DETERMINAZIONE N. 391 DEL 24/10/2016**

**Oggetto :**

VARIANTE PARZIALE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II., PER SUDDIVISIONE DI PDR COMPARTO 3 IN DUE COMPARTI 3A E 3B SOGGETTO E MINIME MODIFICHE AI PERIMETRI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA L.R.T 65/2014 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILTA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. 10/2010 E SS.MM.II.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO**

PREMESSO CHE

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
  - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;

- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;
- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

#### RICHIAMATO/A

- il Decreto del Sindaco n. 19 del 21.12.2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio al Dr. Arch. Nicola Barsotti, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016-2018;
- la Deliberazione di G.C. n. 51 del 04/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi – PEG– PDO 2016;

#### PRESO ATTO CHE

- Con Legge Regione Toscana n. 65 del 10/11/2014 "Norme per il governo del territorio" la regione ha dettato una nuova disciplina di governo del territorio abrogando quella contenuta nella precedente Legge n. 1 del 03/01/2005;
- il Comune di Casciana Terme è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n° 29 del 26.04.2004 ai sensi della L.R.T. 5/95; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico approvato con Deliberazione di C.C. n° 46 del 27.09.2008;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 09/03/2015 è pervenuta richiesta prot. n. 000003056, da parte dei Sig.ri Conti Gabriella ed altri proprietari di un complesso immobiliare ricadente in zona soggetta a Piano di Recupero comparto n. 3 di cui all'allegato 1A, in Fraz. Casciana Terme posto tra P.zza Miniati e Largo Mazzini, al fine di approvare il P.D.R. sopra individuato con contestuale variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente, consistente nella suddivisione del comparto originario in due sub-comparti, con piccola modifica della perimetrazione necessaria affinché il PDR sia collegabile con la viabilità esistente;
- su richiesta degli istanti si rende necessario effettuare una Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente consistente nell'inglobare, in aggiunta al comparto edificatorio di proprietà degli istanti, porzione immobili preesistenti contigui, il cui disegno urbano prevede piccolo tratto di collegamento alla viabilità esistente;

#### VISTO CHE

- ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera e) della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., *“le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione: ...e) del piano operativo (regolamento urbanistico) e sue varianti ad esclusione di quelle di cui all'articolo 30”*
- la variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto rientra nelle casistiche di cui all'articolo 30 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che ai sensi dell'art. 17 comma 3 il presente atto di avvio del procedimento debba contenere le indicazioni di cui al suddetto comma e più precisamente:

a) definizione obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico:

Gli obiettivi della variante di cui all'oggetto sono quelli di suddividere il comparto in due sub-comparti per facilitarne l'attuazione e modifiche di perimetrazione per escludere le unità immobiliari che non necessitano di recupero e per unire i due sub-comparti idoneamente alla viabilità esistente.

b) quadro conoscitivo di riferimento:

Il quadro conoscitivo di riferimento è il Regolamento Urbanistico stesso con il relativo quadro conoscitivo.

c) Indicazione degli enti e degli organismi pubblici che si richiede un contributo tecnico:

Quelli individuati nel documento ai sensi dell'art 20 L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

d) Indicazione degli enti e degli organi pubblici competenti all'emanazione dei pareri:

Quelli individuati nel documento ai sensi dell'art 20 L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione alla cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio:

L'informazione avverrà tramite avvisi nelle bacheche sparse sul territorio comunale, sul sito internet della comune sia nelle news che nella sezione urbanistica partecipata una volta adottato il piano. La partecipazione avverrà, per chi ne abbia interesse tramite la presentazione di osservazioni scritte alle quali sarà debitamente controdedotto;

f) Individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per l'attuazione del programma di cui alla lettera e):

E' individuato e nominato Garante dell'Informazione e della Partecipazione il Geom. Simone Giovannelli dell'U.O. Urbanistica -Edilizia Privata in dotazione al Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio di questa Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO ALTRESI'

- il procedimento di adozione della Variante parziale semplificata al RU risulta soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui all'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. con la redazione di un documento preliminare che illustra la variante parziale al piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento di eventuali impatti significativi sull'ambiente;
- è necessario avviare il procedimento di formazione della variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., contemporaneamente all'invio del documento di cui all'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- i contenuti propri dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 comma 3 lettere b), c), d) della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., sono trattati all'interno del documento preliminare di assoggettabilità a V.A.S. allegato al presente atto e che relativamente alla definizione dei tempi di cui all'articolo 17 comma 3 lettera c) della medesima legge entro i quali gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma devono pervenire all'amministrazione competente per l'approvazione del piano debbano essere stabiliti e coordinati ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, con i tempi dettati dall'articolo 22 comma 3 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., vale a dire entro 30 giorni dall'inoltro dei documenti;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 15/10/2013, è stata individuata, per i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione

Comunale, l'autorità competente nei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio;

- per il processo di VAS della Variante, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale;
- considerata l'entità della variante al Regolamento Urbanistico vigente, i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per confronto e la concertazione, possono essere individuati nei seguenti soggetti:

a) Enti Territoriali interessati:

- Regione Toscana – Direzione Generale - Governo del Territorio;
- Regione Toscana – Direzione Generale - Politiche Ambientali energia e cambiamenti climatici;
- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa
- Provincia di Pisa – Dipartimento del Territorio
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;

b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello istituzionale interessati:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pisa
- AUSL n. 5 Pisa – Igiene e sanità pubblica;
- Acque S.p.A.
- ATO Toscana Costa

VISTO

Il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto, allegato al presente atto, predisposto dal Dr. Arch. Luca Gherardi progettista della richiesta di Variante e del Piano di Recupero di iniziativa privata, quale tecnico di fiducia trasmesso dai richiedenti proponenti la variante stessa;

RITENUTO

Di provvedere in merito mediante il presente atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 comma 2, dando avvio contemporaneamente al procedimento di assoggettamento a VAS per la variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, al fine di permettere la modifica della zona soggetta a Piano di Recupero comparto n. 3 di cui all'allegato 1A, con contestuale variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente, consistente nella suddivisione del comparto originario in due sub-comparti, con piccola modifica della perimetrazione necessaria affinché il PDR sia collegabile con la viabilità esistente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

VISTI

La Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;

Il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Il Decreto legislativo 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;

La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65: “Norme per il governo del territorio”;

La Legge Regionale toscana 12 febbraio 2010, n. 10: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.

#### DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di avviare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della L.R. n° 65/2014, il procedimento per la formazione della Variante Parziale Semplificata al vigente Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Casciana Terme, al fine di permettere la modifica della zona soggetta a Piano di Recupero comparto n. 3 di cui all'allegato 1A, con contestuale variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente, consistente nella suddivisione del comparto originario in due sub-comparti, con piccola modifica della perimetrazione necessaria affinché il PDR sia collegabile con la viabilità esistente;, per le finalità descritte in premessa del presente atto e secondo le analisi contenute nel documento preliminare allegato sotto la lettera “A”.
3. Di sottoporre la medesima variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., avviando con la presente il procedimento stesso;
4. Di dare atto che la variante al Regolamento Urbanistico di cui all'oggetto rientra nelle casistiche di cui all'articolo 30 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;
5. Di individuare, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
  - a) Enti Territoriali interessati:
    - Regione Toscana – Direzione Generale - Governo del Territorio;
    - Regione Toscana – Direzione Generale - Politiche Ambientali energia e cambiamenti climatici;
    - Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Pisa
    - Provincia di Pisa – Dipartimento del Territorio
    - Autorità di Bacino del Fiume Arno;
    - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
  - b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per il livello istituzionale interessati:
    - ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pisa
    - AUSL n. 5 Pisa – Igiene e sanità pubblica;
    - Acque S.p.A.
    - ATO Toscana Costa
6. Di dare atto che allegato sotto la lettera “A”, alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale è il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii., redatto dal Dr. Arch. Luca Gherardi progettista quale tecnico di fiducia dei richiedenti Sig.ri Conti Gabriella ed altri, proponenti la variante parziale semplificata al vigente Regolamento Urbanistico;

7. Di nominare e attribuire le funzioni di Garante della Comunicazione e Partecipazione relativamente al presente procedimento il Geom. Simone Giovannelli dell'U.O. Edilizia Privata - Urbanistica del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
8. Che a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
9. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all'art. 23, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta diventato esecutivo, all'Albo on-line sul sito web istituzionale dell'ente, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
10. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

**Responsabile Servizio Risorse per  
Imprese e Territorio**  
Dott. Arch. Nicola Barsotti

<b>Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:</b>